

Codice A1820C

D.D. 9 marzo 2026, n. 393

R.D. 523/1904 - Pratica n. 3141 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica in loc. campo sportivo in Comune di Scopa. - loc. campo sportivo/ponte di Otra.



ATTO DD 393/A1820C/2026

DEL 09/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Pratica n. 3141 – UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica in loc. campo sportivo in Comune di Scopa. - loc. campo sportivo/ponte di Otra.

Premesso che:

In data 14/01/2026 è pervenuta al prot. n. 1310/A1820C del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli l'istanza dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, completata in data 02/02/2026 al prot. n. 4541, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativa ai lavori di manutenzione idraulica in loc. campo sportivo in Comune di Scopa. - loc. campo sportivo/ponte di Otra, sul fiume Sesia.

L'Amministrazione comunale di Scopa con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 26/02/2026 ha approvato il progetto P.F.T.E. delle opere in oggetto, pertanto non si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza all'albo pretorio del Comune.

A seguito del sopralluogo effettuato in data 18/02/2026 e dell'esame degli atti progettuali si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dalla Legge Regionale 14 ottobre 2014, n. 14.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";

- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii. 'Gestione e promozione economica delle foreste';
- Regolamento forestale regionale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 1-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- visto il parere della Provincia di Vercelli / Settore Affari Generali - Economico Finanziario / Servi-zio Caccia e Pesca prot. n.5699/2026 del 24/02/2025, pervenuta in data 25/02/2026 al prot. n. 9822/A1820C, in ordine alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011);

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica in loc. campo sportivo in Comune di Scopa. - loc. campo sportivo/ponte

di Otrera, sul fiume Sesia, ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- I lavori dovranno essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- i lavori saranno eseguiti a totale cura e spese dell'Amministrazione autorizzata la quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'efficienza idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- le fondazioni della scogliera dovranno essere ubicate e realizzate in modo da non essere raggiungibili dall'evoluzione morfologica del fiume, sia in rapporto a possibili fenomeni di divagazione trasversale (erosioni di sponda, modificazioni del tracciato del *thalweg*), sia di innalzamento o abbassamento del fondo alveo;
- i massi di cava della scogliera dovranno avere volume superiore a 0,80 m³ e dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità;
- la scogliera non dovrà presentarsi più alta dell'attuale sommità della sponda;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- È fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il **28/02/2029**, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione rilasciata dovrà essere rivalutata dal Settore scrivente a seguito di idonea documentazione presentata dal committente;
- i lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi (che dovrà comunque essere debitamente motivata), sempre che le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione.
- Premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione dei lavori, l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia dovrà inviare al

Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato;

- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
- durante la realizzazione dell'opera, il soggetto autorizzato dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";
- il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- l'Amministrazione autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di ufficiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dell'Amministrazione autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si rendano incompatibili per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- per quanto concerne i materiali di risulta degli scavi effettuati all'interno delle aree demaniali, i medesimi dovranno essere reimpiegati in sito nell'ambito degli interventi autorizzati per la realizzazione della scogliera in massi e relativo imbottimento / riprofilatura di sponda o colmatatura di depressioni di alveo. I materiali in eccedenza, che non potranno essere riutilizzati in

sito, dovranno essere allontanati dall'area e, comunque, in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di altri rii o colatori. Si specifica, a tal proposito, che l'eventuale asportazione dovrà essere autorizzata con specifico provvedimento dell'Ufficio scrivente con riferimento alla D.G.R. n. 44-5084 del 14 gennaio 2002 ed alla "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 9 del 05.04.2006;

- Durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera";
- l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 N. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- l'Amministrazione autorizzata dovrà attenersi a quanto prescritto dalla Provincia di Vercelli / Settore Affari Generali – Economico Finanziario / Servizio Caccia e Pesca nel parere prot. n. 5699/2026 del 24/02/2026, parere già in possesso di codesta amministrazione;
- l'Amministrazione autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori, in virtù dell'art. 26 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore
(Ing. Natale Comito)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli